



Toscana: nessun obbligo per il defibrillatore per i MMG

Data 29 giugno 2017
Categoria Professione

Non c'è obbligo di installare il defibrillatore per il medico di medicina generale in Toscana.

Il decreto "Balduzzi" 18 marzo 2011, Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 129 del 6 Giugno 2011, la cui entrata in vigore era stata più volte rimandata entra in vigore il 1 luglio 2017.

Qui il testo:

<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/129/4.htm>

ERRONEAMENTE SULLA STAMPA ED IN RETE si è parlato di OBBLIGO del defibrillatore negli studi dei medici di medicina generale.

Il decreto suddetto non detta alcun OBBLIGO, ma, all'allegato A Criteri e modalita' già fissati dall'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici» parla di valutazione di opportunità "Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l'opportunità di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture: luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale"

Sono le Regioni che devono stabilire le modalità di applicazione del decreto.

La regione Toscana ha stabilito che per i medici di medicina generale non debba esserci alcun obbligo dal momento che lo studio del medico di medicina generale è uno studio privato non soggetto ad autorizzazione.

Anche dal punto di vista logico tale decisione appare razionale in quanto lo studio del medico di medicina generale è uno studio privato non accessibile tutta la giornata ed è uno studio che non essendo soggetto ad autorizzazione non si praticano attività che aumentino il rischio di eventi.